



# Energy manager: obbligo comunicazione entro il 30 Aprile

Certifico Srl - IT

ID 5951 | Update news 18.04.2024 / Download Guida 2022

Il termine ultimo per l'invio della comunicazione di nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia "Energy manager", per i soggetti obbligati ai sensi dell'Art. 19 della legge 10/91 è il 30 Aprile. La mancanza della comunicazione esclude i soggetti dagli incentivi previsti.

La comunicazione va fatta mediante la piattaforma web FIRE <https://nemo.fire-italia.org/site>.

I soggetti che non raggiungano le soglie di legge previste per i consumi energetici annui possono comunque provvedere alla nomina dell'energy manager con le medesime modalità.

L'energy manager è una figura fondamentale per la transizione energetica, con il compito di supportare le organizzazioni pubbliche e private nella gestione dell'energia, nella contabilità energetica e nell'accesso agli incentivi. Nel 2022 sono stati nominati 2.269 energy manager, di cui 1.582 comunicati da soggetti obbligati e 687 da soggetti non obbligati. L'energia complessiva gestita dalle organizzazioni che hanno provveduto alla nomina è stata pari a 84 milioni di tep.

La FIRE svolge a supporto della ex Direzione Generale Competitività ed efficienza energetica del MASE l'attività di acquisizione, archiviazione, gestione e diffusione delle comunicazioni di nomina degli energy manager ai sensi della Convenzione del 14 luglio 2023 sottoscritta tra il MASE e la FIRE.

L'energy manager, è al tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, figura introdotta in Italia dalla legge 10/91 al fine di promuovere il controllo dei consumi e la diffusione di buone pratiche di efficientamento energetico presso i soggetti pubblici e privati caratterizzati da consumi importanti.

Il termine "energy manager", è in generale più ampio.

Le soglie oltre le quali diventa obbligatoria la nomina, espresse in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), sono le seguenti:

- 10.000 tep per le imprese del settore industriale;
- 1.000 tep per i soggetti dei settori civile, trasporti e terziario.

(1.000 tep corrispondono a circa 1,2 milioni di m<sup>3</sup> di gas naturale o a 5,3 milioni di kWh in usi finali)

L'incarico di tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia consiste nella raccolta e nell'analisi dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell'uso efficiente dell'energia nella propria struttura – ossia nell'essere un energy manager – e può essere svolto sia da un dipendente, sia da un consulente esterno.

Il responsabile nominato ai sensi dell'articolo 19 della legge 10/91 viene inserito nell'elenco curato e gestito dalla FIRE per incarico del Ministero dello sviluppo economico.

L'invio della nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, per i soggetti obbligati, è il 30 aprile.

#### Legge 10/1991

...

#### Art. 19 (Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie

strutture e imprese.

3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.

5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.

## Modulo conversione consumi in tep



## Vedi

### **Circolare MICA 1992**

#### [Circolare 2 marzo 1992 n. 219](#)

Art. 19 della [legge n. 10/1991](#). Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.  
(GU n.57 del 09.03.1992)

## Vedi


La nomina deve essere inviata esclusivamente attraverso la piattaforma NEMO (Nomina Energy Manager On-line) disponibile all'indirizzo [nemo.fire-italia.org](https://nemo.fire-italia.org)

Per i soggetti che procedono volontariamente alla nomina non è prevista alcuna scadenza in caso di prima nomina.

Devono poi rispettare la scadenza del 30 aprile negli anni seguenti, come i soggetti obbligati, come sancito dal punto 5 della nota esplicativa della [Circolare MiSE del 18 dicembre 2014](#).

Le linee guida per l'utilizzo della piattaforma sono disponibili in allegato: "[Linee guida FIRE per la comunicazione della nomina dell'Energy manager](#)".

## Elenco energy manager



Gli energy manager delle aziende di grandi dimensioni sono anche tecnici responsabili nominati ai sensi della [legge 10/91](#), e i relativi riferimenti sono disponibili nell'[elenco pubblicato annualmente da FIRE](#).

I tecnici responsabili operanti in Italia sono circa 2.000, di cui circa 400 sono responsabili locali di aziende che si diramano con più sedi sul territorio nazionale e che presentano consumi superiori alle soglie indicate. Questi dati non tengono conto dei responsabili nominati da aziende non soggette all'obbligo, in quanto sotto soglia, pari a circa 500 (dati sono variabili di anno in anno).

<https://nemo.fire-italia.org/>

**Fonti:**

[Modulo conversione consumi in tep](#)  
[Legge 9 gennaio 1991 n. 10](#)  
[Circolare 2 marzo 1992 n. 219](#)  
[Circolare MiSE del 18 dicembre 2014](#)  
[Elenco Energy manager](#)

**Collegati**

[Modulo conversione consumi in tep](#)  
[Legge 9 gennaio 1991 n. 10](#)  
[Circolare 2 marzo 1992 n. 219](#)  
[Circolare MiSE del 18 dicembre 2014](#)  
[Elenco Energy manager](#)

**Matrice Revisioni**

Rev.	Data	Oggetto
2.0	18.04.2024	Aggiornamento modalità invio comunicazione
1.0	29.10.2023	<a href="#">Circolare 2 marzo 1992 n. 219</a> <a href="#">Modulo conversione consumi in tep</a>
0.0	26.04.2022	---

**Note Documento e legali**

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024  
©Copia autorizzata Abbonati  
ID 5951 18.04.2024  
Permalink: <https://www.certifico.com/id/5951>  
[Policy](#)

